

# Dichiarazione di assoggettamento

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Club: \_\_\_\_\_

Di seguito "l'atleta"

## 1. L'atleta firmatario rinuncia a qualsiasi forma di doping.

È ritenuto doping, tra l'altro, la presenza di una sostanza vietata nel campione prelevato dall'atleta. Viene inoltre considerato doping il ricorso o il tentato ricorso a una sostanza vietata o a un metodo proibito in conformità con quanto riportato nella Lista del doping di Swiss Sport Integrity<sup>1</sup>.

Un elenco definitivo delle violazioni delle disposizioni antidoping è disponibile nello Statuto sul doping di Swiss Olympic<sup>2</sup>.

2. La Lista del doping viene aggiornata ogni anno. L'atleta si impegna a mantenersi costantemente informato sulla lista<sup>3</sup>. È conscio del fatto che la mancata conoscenza del contenuto della Lista del doping attualmente in vigore non costituisce motivo di esonero dalle sanzioni previste in caso di violazioni delle disposizioni antidoping.

3. L'atleta acconsente a essere sottoposto a controlli antidoping eseguiti dalle organizzazioni antidoping competenti, nella fattispecie da Swiss Sport Integrity, in occasione di competizioni sportive e al di fuori delle stesse. Detti controlli avvengono in conformità alle prescrizioni d'esecuzione concernenti lo Statuto sul doping<sup>4</sup>.

Eventuali tentativi o azioni condotte dall'atleta per opporsi o sottrarsi a un controllo antidoping oppure intese a comprometterne le finalità rappresentano una violazione delle disposizioni antidoping. In presenza di simili comportamenti l'atleta viene sanzionato, come se fosse risultato positivo al controllo.

4. L'atleta riconosce che di avere la piena responsabilità di verificare lo **status in materia di doping di tutti i farmaci** attraverso la **Banca dati sui medicamenti Global DRO**<sup>5</sup> prima dell'uso.

5. L'atleta che viene qualificato come **atleta di livello nazionale risp. come alte di livello internazionale**, accetta le regole dello Statuto sul doping e le relative prescrizioni d'esecuzione le esenzioni a fini terapeutici (EFT). Secondo la definizione di Swiss Sport Integrity, un atleta di livello nazionale è un atleta che fa parte del **pool di EFT**<sup>6</sup>, il che significa che è necessaria un'esenzione a fini terapeutici **anteriore**. Lo stesso vale per l'atleta di livello internazionale secondo la definizione della Federazione Internazionale.

6. **L'atleta appartenente a un gruppo di controllo<sup>7</sup>, accetta le regole dello Statuto sul doping e le relative prescrizioni d'esecuzione concernenti l'obbligo di notifica e il ritiro.**

<sup>1</sup> La Lista del doping (*Dopingliste*) di Swiss Sport Integrity si basano su quelle dell'Agenzia mondiale antidoping.

<sup>2</sup> Lo Statuto sul doping (*Doping-Statut*) è disponibile all'indirizzo [www.sportintegrity.ch/it/statuto](http://www.sportintegrity.ch/it/statuto). Le violazioni sono elencate negli articoli 2.1 a 2.11.

<sup>3</sup> L'attuale Lista del doping è disponibile all'indirizzo [www.sportintegrity.ch/it/listadeldoping](http://www.sportintegrity.ch/it/listadeldoping).

<sup>4</sup> Le prescrizioni d'esecuzione concernenti lo Statuto sul doping, in particolare le *Ausführungsbestimmungen zu Dopingkontrollen und Ermittlungen (ABDE)*, si basano sugli standard dell'Agenzia mondiale antidoping e sono disponibili all'indirizzo [www.sportintegrity.ch/it/downloads](http://www.sportintegrity.ch/it/downloads).

<sup>5</sup> La Banca dati sui medicamenti Global DRO è disponibile all'indirizzo [www.sportintegrity.ch/it/medicamenti](http://www.sportintegrity.ch/it/medicamenti).

<sup>6</sup> La definizione del pool di EFT può essere consultata su [www.sportintegrity.ch/it/pool-eft](http://www.sportintegrity.ch/it/pool-eft).

<sup>7</sup> La ripartizione dei gruppi di controllo di Swiss Sport Integrity è disponibile all'indirizzo [www.sportintegrity.ch/it/gruppicontrollo](http://www.sportintegrity.ch/it/gruppicontrollo).

L'atleta riconosce che appartiene ai propri obblighi d'informare Swiss Sport Integrity del luogo di permanenza. Assume la totale responsabilità in confronto alla correttezza e completezza dei dati forniti a Swiss Sport Integrity e il rispetto dei termini previsti per l'invio. **In caso di recidiva, le violazioni dell'obbligo di notifica possono essere considerate alla stregua di una violazione delle disposizioni antidoping e sanzionate di conseguenza.**

7. In caso di violazione delle disposizioni antidoping, l'atleta si sottopone alle sanzioni previste negli statuti e nei regolamenti di Swiss Olympic, Swiss Sport Integrity, Swiss Volley e della Fédération Internationale de Volleyball. L'atleta dichiara di esserne a conoscenza<sup>8</sup>.

**In particolare, possono essere pronunciate contro l'atleta le seguenti sanzioni, che sono cumulabili:**

- **Sospensione con limite temporale o (in caso di recidiva) a vita**
- **Ammonizione**
- **Multa**
- **Annullamento dei risultati e dei premi**
- **Pagamento delle spese relative alla procedura**
- **Pubblicazione della sentenza**

**Ulteriori conseguenze per gli sport di squadra:** Qualora più di due membri di una squadra siano contravvenuti alle disposizioni antidoping, Swiss Volley o la Fédération Internationale de Volleyball può comminare ulteriori sanzioni alla squadra stessa (es. sconfitta a tavolino, detrazione di punti).

8. **L'atleta riconosce la competenza esclusiva di Swiss Sport Integrity e/o del Tribunale dello sport svizzero per quanto concerne il giudizio in prima istanza delle violazioni delle disposizioni antidoping** e si rimette esplicitamente alla sua competenza di giudizio.
9. Le decisioni di Swiss Sport Integrity possono essere impugnate di fronte al Tribunale dello sport svizzero. Le decisioni del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate di fronte al *Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS)*. A quest'ultimo spetta il giudizio di ultima istanza. **L'atleta si rimette alla competenza esclusiva del TAS come autorità di ricorso, inteso nel senso di un tribunale arbitrale indipendente**, con esclusione dei giudici nazionali. Di fronte al *TAS* sono applicabili le disposizioni del *Code de l'arbitrage en matière de sport*<sup>9</sup>.
- Salvo accordi di altro tipo, il procedimento di fronte al *TAS* si svolge in lingua tedesca, francese o italiana. Qualora le parti non arrivassero a un accordo circa la lingua da adottare, è il *TAS* a definire la lingua dell'udienza. Gli arbitri designati dalle parti devono figurare sulla rispettiva lista del *TAS* ed essere totalmente estranei al procedimento di prima istanza.
10. In caso di conflitto tra la presente dichiarazione di assoggettamento e le disposizioni applicabili dello Statuto sul doping, questi ultimi prevarranno.

Luogo / data: \_\_\_\_\_

Firma dell'atleta: \_\_\_\_\_

Firma del rappresentante legale (per i minorenni): \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Le norme in essi contenute sono disponibili ai seguenti indirizzi: [www.swissolympic.ch](http://www.swissolympic.ch), [www.sportintegrity.ch](http://www.sportintegrity.ch), [www.volleyball.ch](http://www.volleyball.ch) e [www.fivb.com](http://www.fivb.com).

<sup>9</sup> Disponibile all'indirizzo [www.tas-cas.org](http://www.tas-cas.org).